

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo IX - Dei fatti illeciti**

### **Art. 2055 Responsabilità solidale**

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.